

**REPUBBLICA ITALIANA
IL GIUDICE DI PACE DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZ. IV**

Nella persona dell'Avv. Anna Condò

Ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di primo grado iscritta al n. *omissis*, del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018 vertente

TRA

CLIENTE

Attore

CONTRO

SOCIETÀ FINANZIARIA

Convenuto

NONCHÉ

BANCA

Convenuta

Oggetto: restituzione somme

Conclusioni

All'udienza di precisazione della conclusioni del 30/10/2018 i procuratori delle parti concludevano come da verbale in atti.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

All'udienza odierna parte ricorrente precisava le conclusioni come in atti.

La sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. per come modificato della l. 4 luglio 2009 n. 69 con lettura del dispositivo in udienza.

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato il CLIENTE conveniva in giudizio davanti all'intestato Giudice di Pace la SOCIETÀ FINANZIARIA e la BANCA per sentir: "*accertare e dichiarare la lesione del diritto del CLIENTE a conseguire, a seguito dell'estinzione anticipata del contratto n. omissis, un'equa riduzione del costo complessivo del credito e, per l'effetto, condannare gli istituti di credito convenuti alla corresponsione, ai sensi dell'art. 125 - sexies del T. U. B Già ART. 125 C. 2 dell'importo complessivo di €2.947,49 o a quello maggiore o minore risultante nel corso dei giudizio per le causali spiegate in narrativa, oltre interessi legali dalla data dell'anticipata estinzione sino al saldo a*

Sentenza, Giudice di Pace di Roma, Dott.ssa Anna Condò, n. 38765 del 20 novembre 2018

titolo di oneri commissionali e assicurativi non integralmente maturati per l'estinzione anticipata del sopra menzionato contratto di finanziamento. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite."

Esponeva che in data esso attore, in data 23.01.2004, sottoscriveva il contratto di finanziamento n. *omissis*, rimborsabile mediante cessione di quote della retribuzione mensile che prevedeva, al netto del minor importo effettivamente erogato, un capitale lordo da rimborsare di € 39.000,00 attraverso 120 rate mensili da € 325,00 cadauna e che venivano anticipatamente imputati, al momento dell'erogazione del credito, € 866,20 a titolo di commissioni bancarie, ed € 3.248,70 a titolo di commissioni accessorie.

Narrava che, in seguito, manifestato l'intento di avvalersi della facoltà di adempiere anticipatamente e ricevuto il conto per anticipata estinzione, estingueva il rapporto obbligatorio con la corrispondenza della cinquantatreesima rata di ammortamento, in data 01/08/2008.

Narrava che in seguito all'estinzione anticipata, esso attore, lamentava la lesione del suo diritto all'equa riduzione del costo complessivo del credito, non essendo intervenuto il rimborso della quota parte delle spese/oneri non maturati.

Dichiarava che con reclamo ex art. 4. delibera C.I.C.R. 29 luglio 2008, 275, recante data 20.06.2017 l'attore CLIENTE richiedeva l'importo complessivo di € 2.947,49 per le voci sopra menzionate e che da quell'importo il calcolo veniva effettuato secondo il criterio "*pro rata temporis*" suddividendo l'importo delle spese/oneri per il numero complessivo delle rate 120 per moltiplicarlo per il numero delle rate non godute (67), in coerenza con il disposto normativo di riferimento nonché con i provvedimenti del Governatore della Banca d'Italia cui bisogna aggiungere € 650,00 pari a due quote insolute.

Rilevava che alla presente controversia, avendo ad oggetto contratti estinti prima dei anno 2009. non è tra quelle cui può applicarsi la procedura arbitrale prevista dinanzi al competente Collegio dell'Arbitro Bancario Finanziario e, non essendo il CLIENTE più disposto ad attendere oltre per ricevere quanto ad essa spettante chiedeva di avviare la procedura di mediazione in data 01 dicembre 2017 nei confronti della SOCIETÀ FINANZIARIA e della BANCA con domanda di mediazione obbligatoria, presentata dinanzi all' Organismo di Mediazione *omissis* in data 01.12.2017 (mediazione n. *omissis* registro degli affari di conciliazione presso la sede di *omissis*) l'odierno attore avviava procedura di mediazione nei confronti dei sopra indicati Istituti.

Dichiarava che le società convenute correttamente informate dal Mediatore incaricato, non aderivano alla mediazione né prendevano parte all'incontro previsto in data 20/12/2017.

Rilevava che per detto motivo, il mediatore incaricato, Dott.ssa *OMISSIS*, con provvedimento reso all'incontro del 20/12/2017 dichiarava chiusa la procedura di mediazione con esito negativo stante la mancata comparizione degli Istituti di Credito convenuti.

Insisteva pertanto nella propria richiesta.

Si costituiva la convenuta SOCIETÀ FINANZIARIA ed eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, essendo competente la mandante. Quanto alla richiesta di rimborso del premio assicurativo per l'asserito importo di € 2.947,49, detto importo non è dovuto atteso che nel contratto non risulta indicata alcun somma pagata a titolo di premio assicurativo.

Sentenza, Giudice di Pace di Roma, Dott.ssa Anna Condò, n. 38765 del 20 novembre 2018

Quanto alla richiesta della restituzione delle due quote insolute eccepiva che la restituzione avveniva nella fase stragiudiziale mediante assegno del 5/11/2008 spedito all'indirizzo dell'attore.

Si costituiva la BANCA e chiedeva il rigetto della domanda perché infondata e non provata.

Acquisita la documentazione prodotta dichiarata chiusa l'istruttoria all'udienza del 30/10/2018 sulle sole conclusioni della SOCIETÀ FINANZIARIA il Giudice di Pace tratteneva la causa in decisione.

La domanda è infondata e deve essere rigettata.

Nella fattispecie oggetto del giudizio siamo in presenza di un contratto concluso in data 23/01/04, in epoca antecedente l'introduzione nell'ordinamento dell'art. 125 *sexies* del d.lgs.141/10.

Detto contratto veniva risolto con l'estinzione anticipata in data 1/08/2008, rispetto alla data di entrata in vigore della normativa più favorevole: Pertanto deve escludersi la legittimità della richiesta di restituzione di costi e commissioni trattenute dagli Istituti di credito e finanziarie altrimenti si violerebbe il principio della irretroattività delle leggi.

Pertanto, la lettura della norma invocata dall'attore a sostegno della propria pretesa, costituzionalmente orientata, non può che portare ad escludere la possibilità di applicazione della medesima norma anche a quei contratti che abbiano avuto completa esecuzione nel periodo antecedente alla sua entrata in vigore, dovendosi per contro, ritenersi ammissibile e giustificabile l'applicazione solo ai contratti stipulati in precedenza, ma ancora in corso.

Una diversa interpretazione, porterebbe alla violazione del principio della certezza del diritto, atteso che la legge dispone per l'avvenire e non ha effetto retroattivo.

Le spese di causa come da dispositivo, si intendono interamente compensate tra le parti, tenuto conto della natura e dell'esito del giudizio e della posizione processuale assunta dalle parti.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Roma definitivamente pronunciando:

- a) rigetta la domanda;
- b) dichiara compensate le spese del giudizio;

Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2018

Il Giudice di Pace
Avv. Anna Condò

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*